



Hagelschutzkonsortium
Condifesa Bolzano



Assicurazione grandine

Condizioni e scadenze 2019

Prefazione











Herbert Dorfmann,
Membro del Parlamento
europeo

La protezione delle nostre colture agricole dai pericoli dovuti al maltempo è parte della Politica Agricola Comune dell'Unione Europea. I rischi di calamità purtroppo evidenziano una tendenza all'aumento, un fenomeno che negli anni passati ha dolorosamente colpito anche la nostra provincia. Il 2018 è stato fortunatamente un anno meno drammatico da questo punto di vista rispetto a quelli precedenti. Nell'UE abbiamo dato vita negli ultimi anni a un quadro legislativo di riferimento e messo a disposizione risorse finanziarie per l'assicurazione per danni da calamità naturali. Tutto ciò sembra ora funzionare in certo qual modo. Il forte ritardo nell'erogazione di fondi pubblici degli anni precedenti si è ridimensionato. Le nuove disposizioni europee offrono anche nuove opportunità come i fondi di mutualità, che possono integrare le già note polizze stipulate con compagnie assicurative. Sono lieto che il Consorzio abbia deciso di valutare in che modo queste nuove possibilità possano essere utilmente sfruttate.

Al Parlamento Europeo stiamo già discutendo della prossima riforma della Politica Agricola Comune e del bilancio dell'UE per il prossimo decennio. Per quanto concerne le assicurazioni si sta cercando principalmente di mettere al sicuro le regole oggi in vigore e di trovare finanziamenti sufficienti per gli anni a venire, obiettivo che si dovrebbe riuscire a raggiungere nei prossimi mesi.

Per il 2019 vi auguro una fruttuosa annata agricola. E che l'assicurazione dei raccolti vi dia sicurezza e tranquillità. Soprattutto desidero però augurarvi di essere risparmiati da eventuali danni da calamità naturali e non dovervi quindi avvalere delle prestazioni assicurative.

Indice

	1 Assicurazione grandine 2019	4
	2 Requisiti per la polizza agevolata	5
	2.1 Iscrizione alla Camera di Commercio & e-mail certificata PEC	
	2.2 Fascicolo LAFIS	
	2.3 Adesione al Consorzio di Difesa	
	2.4 Mandato al Centro di assistenza agricola (ufficio CAA)	
	3 Domanda	6
	3.1 Manifestazione d'interesse 2019	
	3.2 Piano assicurativo individuale (PAI)	
	3.3 Prefinanziamento del contributo UE	
	4 Certificato assicurativo	7
	4.1 Dati riguardanti la superficie	
	4.2 Informazioni varietali & prezzi	
	4.3 Comune di produzione e modello di assicurazione	
	5 Assicurazione	8
	5.1 Tipologie e modelli di assicurazione	
	5.2 Tipologia di assicurazione PLURI	
	5.3 Tipologia di assicurazione MULTI	
	5.4 Contratto integrativo privato	
	5.5 Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa	
	5.6 Assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine	
	5.7 Combinazione di superfici con e senza rete antigrandine	
	5.8 Montaggio di reti antigrandine durante la campagna assicurativa	
	5.9 Assicurazione della struttura antigrandine	
	5.10 Assicurazione degli impianti roduttivi	
	5.11 Assicurazione del raccolto sotto impianto antibrina	
	6 Condizioni	10
	6.1 Prodotti assicurabili	
	6.2 Decorrenza delle garanzie	
	6.3 Scadenza dei premi assicurativi	
	6.4 Modifica di contratti già stipulati	
	6.5 Riduzione della quantità assicurata	
	6.6 Stipula dell'assicurazione dopo che si è verificato un danno	
	6.7 Franchigia	
	6.8 Franchigia uva da vino	
	6.9 Franchigia ciliegie	
	6.10 Scoperto	
	6.11 Perdita di qualità dell'uva da vino	
	6.12 Prezzi	
	7 Stima del danno	12
	7.1 Denuncia di un danno	
	7.2 Esito della stima del danno	
	7.3 Esito della stima senza firma dell'assicurato	
	7.4 Perizia d'appello	
	7.5 Costi della perizia d'appello	
	7.6 Esito della perizia d'appello	
	7.7 Perizia non accettata senza richiesta d'appello	
	7.8 Calcolo del risarcimento	
	7.9 Erogazione del risarcimento	
	Tabella di valutazione	13
	Prospetto modelli di assicurazione	14

Colophone

Editore:
Consorzio Provinciale per la
difesa delle colture agrarie dalle
avversità atmosferiche Bolzano

Grafica e layout:
effektiv di Wolfgang Prast
www.effektiv.it

Foto: Archivio Condifesa
Bolzano, Adobe Stock Foto

Stampa: Fotolitho Varesco
www.varesco.it



1

Assicurazione grandine 2019

Dal 4 marzo fino al 31 maggio si possono stipulare le assicurazioni.

Anche se i preparativi per la campagna d'assicurazione grandine 2019 non sono ancora del tutto conclusi, dal 4 marzo si possono stipulare le assicurazioni e utilizzare le garanzie. Come per il 2018, anche quest'anno si possono chiedere contributi UE per sovvenzionare l'assicurazione grandine. La politica agricola comune PAC 2015/2020 con i regolamenti CE 1305/2013 art. 37 e 1308/2013 art. 49, e il "regolamento omnibus" Reg. UE 2393/2017 prevede contributi annui per l'assicurazione contro la grandine. Per tutti i prodotti agricoli (frutta, ortaggi, uva, ecc.) è previsto un contributo massimo del 70% sulla spesa

ammessa in caso di rispetto di una soglia di danno del 20%. Per le strutture - reti antigrandine e impianti produttivi - il contributo massimo concedibile è del 50% sulla spesa ammessa.



Requisiti per la polizza agevolata

Per poter beneficiare della polizza assicurativa agevolata grazie al contributo UE, l'azienda agricola deve soddisfare prima della stipula i seguenti requisiti:



2.1

Iscrizione alla Camera di Commercio & e-mail certificata PEC

Il possesso di un **indirizzo e-mail certificato PEC e l'iscrizione nel Registro delle imprese (REA)** sono requisiti obbligatori. L'indirizzo e-mail PEC deve essere notificato a noi e alla Camera di Commercio. A questo riguardo rivolgetevi al vostro centro di assistenza fiscale o commercialista.

2.2

Fascicolo LAFIS

Gli agricoltori che intendono stipulare una polizza agevolata devono essere iscritti nel LAFIS e le colture da assicurare devono essere correttamente riportate nel fascicolo LAFIS.

Ad esempio: se si vogliono assicurare 1.000 m² di pere, nel LAFIS devono essere riportati 1.000 m² di pere.

2.3

Adesione al Consorzio di Difesa

Per poter stipulare l'assicurazione tramite la polizza collettiva del Consorzio di Difesa, l'azienda agricola dev'essere socia del Consorzio. La polizza collettiva predisposta con le compagnie di assicurazione soddisfa tutte le condizioni per poter accedere ai contributi UE. Inoltre il Consorzio di Difesa si accolla la trasmissione per via telematica all'organismo pagatore AGEA dei certificati assicurativi stipulati dall'assicurato e anticipa i contributi UE attesi. Infine il Consorzio rappresenta, in quanto contraente e parte contrattuale con la compagnia, il primo soggetto di riferimento per informazioni sui modelli assicurativi e sulle perizie dei danni.

2.4

Mandato al Centro di assistenza agricola (ufficio CAA)

Dato che la domanda di contributo per la polizza agevolata dev'essere presentata per via telematica, deve passare tramite un Centro di assistenza agricola (ufficio CAA). In Alto Adige svolgono tale funzione il **Bauernbund Service Srl e Impresa Verde della Coldiretti**. Tramite l'ufficio CAA dev'essere trasmessa, prima della stipula dell'assicurazione, la "Manifestazione d'interesse 2019".

3

Domanda

Per il 2019 si possono ottenere contributi UE sull'assicurazione agevolata contro la grandine in misura massima del 70% della spesa ammessa per tutti i modelli di assicurazione, ad eccezione delle strutture, per le quali si può richiedere al massimo il 50%. I contributi UE vengono erogati direttamente agli agricoltori assicurati. Pertanto le domande devono essere rivolte direttamente dall'agricoltore stesso, per il tramite del centro di assistenza agricola di fiducia (ufficio CAA), all'organismo pagatore AGEA di Roma.



3.1

Manifestazione d'interesse 2019

Prima della stipula dell'assicurazione dev'essere presentata tramite il servizio CAA di fiducia la Manifestazione d'interesse:

- per tutti i soci che nel 2017 e/o 2018 hanno stipulato un'assicurazione contro la grandine e sono soci del Consorzio di Difesa, la Manifestazione d'interesse è predisposta, per loro conto e in modo automatico, a cura dei due servizi CAA altoatesini;
- gli agricoltori che non sono ancora soci del Consorzio di Difesa o che nel 2017 e 2018 non hanno stipulato una polizza contro la grandine, gli assuntori di masi o le aziende start-up **devono presentare** la Manifestazione d'interesse direttamente al servizio CAA competente prima della stipula dell'assicurazione e mettersi in contatto con il Consorzio di Difesa;
- gli agricoltori che affidano la gestione della loro domanda a un servizio CAA esterno alla provincia di Bolzano **devono presentare** la Manifestazione d'interesse direttamente al servizio CAA di fiducia.

3.2

Piano assicurativo individuale (PAI)

Il Piano assicurativo individuale (PAI) costituisce la base per il calcolo del contributo. Il PAI include, oltre le superfici, anche le quantità massime assicurabili. Se tali quantità massime vengono superate alla stipula della polizza, non è concesso alcun contributo sulla parte di quantità assicurata che supera la quantità massima.

Per le frutticoltura le quantità massime sono determinate dalle quantità assicurate per l'anno 2014 e da quelle effettivamente raccolte negli anni dal 2015 al 2018.

Per le viticoltura la quantità massima assicurabile è calcolata in base alla dichiarazione di vendemmia degli ultimi 5 anni. Eventuali annate mancanti sono compensate con le quantità medie (benchmark) determinate dal Ministero (ISMEA). Il Consorzio cercherà di calcolare a titolo provvisorio le quantità massime ammesse al contributo e di mettere tali dati a disposizione degli agricoltori.

In linea di principio è possibile assicurare anche una quantità superiore a quella ammessa al contributo secondo il PAI. Ricordiamo ai soci che per la parte di quantità assicurata che supera la quantità massima attribuita secondo il PAI non è concesso alcun contributo.

3.3

Prefinanziamento del contributo UE

Anche per il 2019 il Consorzio di Difesa prevede il prefinanziamento ai propri soci del contributo UE. Come negli anni passati il Consorzio verserà entro il 15 novembre 2019 (se non previsto diversamente dal Ministero) alle compagnie di assicurazione l'intero premio assicurativo e anticiperà la quota del 70% (per le strutture 50%) che i soci dovrebbero ricevere a titolo di contributo UE.

Accettando le condizioni di cui al "Allegato al certificato d'assicurazione", il socio s'impegna a restituire per intero al Consorzio l'importo anticipato immediatamente dopo aver ricevuto il contributo UE. L'importo anticipato dev'essere restituito anche nel caso in cui non sia riconosciuto alcun contributo o ne sia riconosciuto uno inferiore. La richiesta dell'importo intero prefinanziato riguarda comunque anche i casi in cui il socio abbia presentato una richiesta/prenotazione di atto di 'Riesame', per insoddisfazione di quanto liquidato, a titolo di contributo, dall'ente Pagatore. Lo stesso dicasi per la quota di quantità assicurata che superi la quantità massima attribuita secondo il PAI. Il Consorzio di Difesa informerà i soci per iscritto dell'avvenuta erogazione del contributo UE, allegando un bollettino bancario "Freccia" riportante l'importo esatto del rimborso dovuto. Nell'anno passato l'organismo pagatore AGEA ha liquidato in gran parte i contributi relativi agli anni 2015 a 2017 e in parte anche già quelli 2018.

4

Certificato assicurativo

Per poter beneficiare pienamente del contributo sull'assicurazione contro la grandine è necessario che i certificati di assicurazione siano compilati correttamente. In particolare i dati riguardanti la superficie devono corrispondere a quelli riportati nel fascicolo LAFIS e ai dati del catasto frutticolo, che per evitare successivi problemi di liquidazione del contributo, non dovrebbero più essere modificati in corso d'anno dopo la stipula della polizza assicurativa. Inoltre devono essere riportate correttamente: le denominazioni varietali, i dati catastali, il numero di piante e conseguentemente anche le quantità assicurabili. Infine occorre tener presente che all'interno di un Comune di produzione dev'essere assicurata l'intera superficie coltivata di un prodotto assicurabile.

4.1

Dati riguardanti la superficie

In virtù del fatto che, in conformità alle Direttive UE 1305/2013, 1308/2013 e 2393/2017, dev'essere assicurato l'intero raccolto di un prodotto coltivato in un medesimo Comune, le superfici dichiarate nel certificato di assicurazione costituiscono un elemento essenziale ai fini del calcolo del contributo. Uno scostamento dell'1% soltanto di questo dato può comportare tagli ai contributi. Consigliamo pertanto di procedere in questo modo:

- al più tardi prima della stipula dell'assicurazione dev'essere aggiornato il fascicolo LAFIS (ad es. si devono dichiarare superfici affittate, variazioni colturali e cessioni di superfici);
- anche i dati della cooperativa nel catasto frutticolo devono essere controllati prima della stipula dell'assicurazione e all'occorrenza rettificati. **È importante soprattutto indicare correttamente le superfici con o senza rete antigrandine;**
- **in sede di stipula della polizza portate assolutamente con voi il fascicolo LAFIS, il nuovo catastino frutticolo ufficiale o dello schedario viticolo.**

4.2

Informazioni varietali & prezzi

Le informazioni sulle varietà coltivate influenzano anche i prezzi assicurabili, stabiliti con Decreto del Ministero delle politiche agricole in base a una legge dello Stato (vedere listino prezzi).

- **Le aziende che praticano la coltivazione biologica** possono assicurare la propria produzione (prodotti biologici di categoria A) a un prezzo maggiore del 50% rispetto a quello delle coltivazioni convenzionali. Sul certificato dev'essere quindi specificato che la varietà è coltivata biologicamente e al certificato va allegata l'attestazione dell'ente di certificazione delle produzioni biologiche.

Con un certificato si possono assicurare solo partite coltivate biologicamente o solo partite a coltivazione convenzionale, in nessun caso entrambe le tipologie. **Consigliamo di assicurare la merce in fase di conversione BIO con i prezzi convenzionali, altrimenti sono da accettare riduzioni di contributo.**

- Anche le **varietà Golden e Stark Delicious**, coltivate oltre i 350 m s.l.m., si possono assicurare a un prezzo maggiore. In questo caso il socio dichiara, apponendo la propria firma, che il terreno si trova a un'altitudine di almeno 350 m sul livello del mare.



4.3

Comune di produzione e modello di assicurazione

È particolarmente importante che sul certificato sia riportato anche il Comune di produzione corretto. Per Comune di produzione s'intende il Comune amministrativo nel quale si trova la superficie da assicurare.

Essendo disponibili vari modelli di assicurazione tra cui scegliere (vedere il paragrafo Tipologie e modelli di assicurazione) da cui dipende anche il premio assicurativo, sul certificato occorre indicare il modello corretto.

Assicurazione

Anche quest'anno il Consorzio di Difesa ha predisposto con le compagnie i modelli di assicurazione per la polizza agevolata, stabilendo le relative condizioni nella polizza collettiva. La polizza collettiva e i tassi di premio vengono pubblicati all'inizio della campagna assicurativa sul nostro sito Internet www.hagelschutzkonsortium.com/italiano/. La polizza collettiva, ma anche il Piano assicurativo agricolo nazionale (PGRA) 2019, prevedono che anche quest'anno tutti i prodotti agricoli possano essere adeguatamente assicurati come d'abitudine contro eventuali perdite del raccolto. Per le strutture come le reti antigrandine o gli impianti produttivi sono proposti anche in questa tornata appositi tipologie di assicurazione.

5.1

Tipologie e modelli di assicurazione

Per la polizza agevolata sono disponibili diverse tipologie di assicurazione, per le quali dev'essere rispettata una soglia di danno del 20% e il riconoscimento del contributo pubblico fino al 70% (esclusi contratti integrativi privati). Le tipologie di assicurazione offerte dal Consorzio di Difesa sono anche quest'anno la PLURI e la MULTI:

5.2

Tipologia di assicurazione PLURI

La polizza multirischio di cui all'art. 3 comma 1.c. del PGRA 2019 copre 4 garanzie, le quattro avversità che si verificano più frequentemente (avversità di frequenza): eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte. La polizza "PLURI" è quindi interessante per le aziende che intendono assicurarsi solo contro la grandine e l'eccesso di pioggia.

Con PLURI si possono stipulare i seguenti modelli di assicurazione:

- **B60:** il modello 60 si può utilizzare solo per le mele e prevede, oltre alla stipula della polizza agevolata PLURI, anche la stipula di un contratto integrativo privato /una polizza integrativa privata;



- **M70:** il modello 70 si può utilizzare per tutti i prodotti, è costituito dalla sola polizza agevolata classica PLURI e ne rappresenta la variante meno costosa;
- **M80:** il modello 80 si può utilizzare per tutti i prodotti e include, oltre alla stipula della polizza agevolata PLURI, anche una copertura del rischio attraverso il Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa. Questo modello rappresenta la linea **più equilibrata della tipologia PLURI**.

5.3

Tipologia di assicurazione MULTI

La polizza multirischio globale di cui all'art. 3 comma 1.a. del PGRA 2019 copre 9 garanzie: le tre avversità catastrofali (alluvione, siccità e gelo), le quattro avversità di frequenza (eccesso di neve, eccesso di pioggia, grandine e vento forte) e le avversità accessorie (colpo di sole e sbalzi termici). Chi quindi intende assicurarsi contro gelo deve stipulare un'assicurazione "MULTI".

Con MULTI si possono stipulare i seguenti modelli di assicurazione:

- **M60:** il modello 60 si può utilizzare solo per le mele e prevede, oltre alla stipula della polizza agevolata MULTI, anche la stipula di un contratto integrativo privato/una polizza integrativa privata. **Attenzione: il contratto integrativo privato copre esclusivamente danni da grandine e vento forte;**
- **M70:** il modello 70 si può utilizzare per tutti i prodotti, è costituito dalla sola polizza agevolata classica MULTI e ne rappresenta la variante meno costosa;
- **M80:** il modello 80 si può utilizzare per tutti i prodotti e include, oltre alla stipula della polizza agevolata MULTI, anche una

copertura del rischio attraverso il Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa. Questo modello rappresenta la linea **più equilibrata della tipologia MULTI** e copre integralmente danni da gelo.

5.4

Contratto integrativo privato

Il contratto integrativo privato può essere stipulato solo per le mele ed è interessante per i soci che desiderano assicurarsi contro i **danni da grandine e vento forte** al di sotto della soglia di danno. I danni risarciti sono tutti quelli esclusi a seguito dell'applicazione della soglia (danno medio di tutte le partite inferiore al 20% al netto della franchigia) e quelli integrativi riconosciuti per l'applicazione della franchigia del 10% anziché di quella scalare, a livello di partita. Il contratto integrativo si stipula in aggiunta alla classica polizza agevolata e copre solo le garanzie relative a **grandine e vento forte**, per cui non include tra altri i danni da gelo o eccesso di pioggia.

Per il contratto integrativo privato non è concesso alcun contributo, per cui il premio è interamente a carico dell'assicurato. Per tale ragione è opportuno valutare se questo rischio limitato giustifica la spesa relativamente alta. I modelli di assicurazione B60 e M60 prevedono la stipula di un contratto integrativo privato.

5.5

Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa

Lo scopo del Fondo di solidarietà del Consorzio di Difesa consiste nel compensare i danni o parte dei danni causati da aver-

sità atmosferiche oggetto dell'assicurazione ed esclusi dalla copertura a causa del mancato raggiungimento della soglia di danno. Il Fondo dunque interviene per le partite che presentano un danno superiore al 30% (per l'uva da vino 20%), ma per le quali il danno medio per prodotto, azienda e Comune in totale non supera la soglia di danno del 20%, negando così al socio il diritto al risarcimento in virtù della polizza assicurativa agevolata stipulata. Il danno è risarcito, previa detrazione della franchigia (vedere la relativa tabella), in misura del risarcimento massimo previsto. L'ammontare del risarcimento massimo ai soci aderenti è stabilito annualmente dal Consiglio di amministrazione in funzione delle disponibilità del Fondo e a conclusione del rilevamento dei danni. Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente anche i contributi a carico del socio che confluiscono nella dotazione del Fondo. I modelli di assicurazione B80 e M80 prevedono la partecipazione obbligatoria dell'assicurato al Fondo di solidarietà.

5.6

Assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine

L'agricoltore ha la possibilità di assicurare le superfici di sua proprietà e quindi il prodotto sotto rete antigrandine. Come previsto dalle Direttive UE 1305/2013, 1308/2013 e 2393/2017, dev'essere assicurato l'intero raccolto di un prodotto all'interno di un singolo Comune. Ciò significa che, **se si assicura il raccolto sotto rete antigrandine, dev'essere assicurata l'intera produzione**; non è possibile assicurare solo una parte della produzione sotto rete antigrandine. L'assicurazione del raccolto sotto rete antigrandine comporta una spesa ridotta e offre all'agricoltore la possibilità di assicurare anche i rimanenti rischi, che si corrono quando le reti sono chiuse per favorire il volo delle api nel periodo della fioritura, agevolare la fase di divisione cellulare dopo la fecondazione, facilitare la colorazione delle mele poco prima dell'inizio del raccolto e permettere agli uccelli rapaci di dare la caccia ai parassiti.

Nel concreto le reti antigrandine possono:

- rimanere chiuse fino al 15 maggio – dal 16 maggio devono essere aperte;
- rimanere chiuse fino al 31 maggio negli impianti ad un'altitudine superiore a 850 m s.l.m. – dall'1 giugno devono essere aperte;

- essere richiuse 10 giorni prima dell'inizio del raccolto, data definita dall'organizzazione servizi cooperative frutticole nella zona VOG e dalla VI.P nella loro zona d'attività.

Queste regole consentono al socio una gestione più flessibile, della gestione del rischio, in relazione ai ritmi di apertura e chiusura delle reti antigrandine, con contestuale massima protezione possibile del raccolto.

5.7

Combinazione di superfici con e senza rete antigrandine

Dato che le superfici a coltura frutticola e viticola sotto rete antigrandine sono state classificate ciascuna come prodotto a se stante, questa regolamentazione ci permette di non assicurare obbligatoriamente il raccolto sotto rete antigrandine. È quindi possibile assicurare il raccolto esterno alla rete antigrandine e non quello sotto rete. **Unica condizione: la superficie non assicurata in quanto sotto rete antigrandine dev'essere iscritta correttamente nel catasto frutticolo come superficie con rete antigrandine prima della stipula dell'assicurazione** (1% di differenza di superficie tollerata).

5.8

Montaggio di reti antigrandine durante la campagna assicurativa

In generale, le superfici che al momento della stipula dell'assicurazione non dispongono di rete antigrandine devono essere assicurate con un prodotto assicurativo **"senza rete antigrandine"**. Se però entro la fine della campagna assicurativa (31 maggio 2019) viene montata una rete e la si **registra regolarmente** nel nuovo catasto frutticolo LAFIS, è possibile apportare a posteriori una rettifica al certificato di assicurazione solo se entro i confini dello stesso Comune di produzione sono già state assicurate fin dall'inizio superfici **con o senza rete antigrandine**: in questo caso è possibile chiedere l'integrazione della superficie in questione nel certificato di assicurazione in essere "con rete antigrandine" (quantità assicurate, varietà e prezzo restano invariati).

In tutti i restanti casi i certificati di assicurazione stipulati restano invariati – quindi le superfici sono assicurate con il prodotto **"senza rete antigrandine"**.

Tutte queste variazioni devono essere comunicate preventivamente per iscritto al Consorzio difesa grandine, indicando il motivo della variazione e la data di montaggio della rete antigrandine e allegando una copia dei certificati di assicurazione in questione (modificato e nuovo). Eventuali situazioni particolari saranno valutate caso per caso con la rispettiva compagnia assicurativa.

5.9

Assicurazione della struttura antigrandine

Con un importo compreso tra **60 e 90 €/ha** e un valore assicurato compreso tra 8.000 e 12.000 €/ha, corrispondente a un tasso di premio dello 0,75% circa a carico del socio, è possibile assicurare la struttura antigrandine contro i seguenti rischi: grandine, tempesta, raffiche di vento, uragani, eccesso di neve e fulmini. La copertura opera nel periodo compreso tra il 22 marzo e il 30 novembre.

5.10

Assicurazione degli impianti roduttivi

Con un importo compreso tra 160 e 190 €/ha e un valore assicurato compreso tra 21.000 e 25.000 €/ha, corrispondente a un tasso di premio dello 0,75% circa a carico del socio, è possibile assicurare impianti produttivi frutticoli e viticoli contro i seguenti rischi: grandine, tempesta, raffiche di vento, uragani, eccesso di neve e fulmini. La copertura opera dalle ore 12 del 3° giorno successivo alla stipula e cessa il 31 dicembre.

5.11

Assicurazione del raccolto sotto impianto antibrina

Anche la raccolta sotto rete antibrina è possibile assicurarsi con i modelli definiti. Con la MULTI viene concesso uno sconto di 2 punti % in caso che è presente un impianto irrigazione antibrina funzionale.

Attenzione: Lo sconto sarà applicato solo in caso di un impianto irrigazione antibrina. Ogni altro metodo che viene usato per una protezione attiva contro gelo/brina sarà escluso da una scontistica da parte delle compagnie. Quindi l'impianto irrigazione presente deve essere concepito proprio per l'antibrina.

6

Condizioni

Le principali condizioni dell'assicurazione contro la grandine sono elencate nel proseguo. Si precisa che l'agente assicurativo è tenuto a confermarvi per iscritto quando il contratto è stato concluso e in quale momento la garanzia inizia a operare. I collaboratori del Consorzio di Difesa sono a disposizione per qualsiasi informazione sulla polizza stipulata. In caso di dubbio fa fede la "polizza collettiva" stipulata con l'assicurazione.



6.1

Prodotti assicurabili

Si possono assicurare tutti i prodotti previsti dal Piano assicurativo nazionale - PGR 2019.

6.2

Decorrenza delle garanzie

La copertura di ogni singolo certificato inizia a operare alle ore 12:

- del 3° giorno successivo alla stipula della polizza per le garanzie relative a grandine e vento forte;
- del 12° giorno successivo alla stipula della polizza per la garanzia relativa a gelo, alluvione, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici;
- del 30° giorno successivo alla stipula della polizza per la garanzia relativa a siccità.

6.3

Scadenza dei premi assicurativi

Il premio assicurativo e la quota associativa per il Consorzio andranno a scadenza probabilmente entro il 31 ottobre 2019. Riceverete la relativa richiesta di pagamento con indicazione della scadenza effettiva e delle modalità di pagamento.

6.4

Modifica di contratti già stipulati

Qualora si rendesse necessario modificare un contratto già concluso, contattateci telefonicamente.

6.5

Riduzione della quantità assicurata

Per tutti i prodotti è possibile chiedere la riduzione delle quantità indicate. La richiesta - motivata - può essere presentata fino a 15 giorni prima dell'inizio del raccolto e deve riguardare almeno il 20% della quan-

tità per partita. In questo caso il premio assicurativo viene ridotto in proporzione alla durata del contratto tra stipula/riduzione quantità/inizio del raccolto (riduzione proporzionale). **Nel caso in cui è stata già stipulata la polizza senza reti, la riduzione proporzionale non viene concessa per la motivazione montaggio, anche in parte, di reti antigrandine durante la stagione.**

6.6

Stipula dell'assicurazione dopo che si è verificato un danno

Informatevi presso il vostro agente assicurativo o la nostra segreteria circa le possibilità al riguardo.



6.7

Franchigia

Il diritto a un risarcimento danni insorge solo quando gli eventi dannosi assicurati distruggono oltre il 20% dell'intera produzione all'interno di un Comune di produzione. Se si raggiunge questa soglia minima di danno, sulla partita o sottopartita si applica la seguente franchigia - deversa per uva da vino e ciliegie:

Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia punti %	28	26	24	22	20	18	16	14	12	10

Se il prodotto assicurato subisce danni prevalentemente o esclusivamente a causa di gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole o sbalzi termici, si applica in aggiunta uno scoperto (vedere punto 6.10 - Scoperto).

6.8

Franchigia uva da vino

Per l'uva da vino la franchigia solo per gli eventi grandine e vento forte è la seguente:

Danno %	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Franchigia punti %	20	20	19	19	18	18	17	17	16	16
Danno %	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40-100
Franchigia punti %	15	15	14	14	13	13	12	12	11	10

Per tutte le altre avversità viene applicata la "Franchigia generale" in combinazione con lo scoperto (vedere punto 6.10 - Scoperto)

6.9

Franchigia ciliegie

Per le ciliegie la franchigia per tutte le avversità è 30% fissa senza scoperto.

6.10

Scoperto

Per i fenomeni di gelo, alluvione, siccità, eccesso di pioggia, eccesso di neve, colpo di sole e sbalzi termici, ove i danni causati singolarmente o per l'effetto combinato prevalgono rispetto a quelli causati da grandine e/o vento forte, la compagnia applicherà uno scoperto del 20% sulle partite o sottopartite interessate. Nei casi in cui lo scoperto trova applicazione, la somma della franchigia e dello scoperto dev'essere pari almeno al 20%.

Esempio: per un danno stimato del 45%, di cui 30% da gelo e 15% da grandine e/o vento forte, il calcolo è il seguente: 45% - 10 punti percentuali di franchigia = 35%; 35% x 20% scoperto = 7%; franchigia del 10% + scoperto del 7% = 17%; questo valore dello scoperto totale va quindi aumentato al 20%. Il risarcimento effettivo è quindi del 25%.

Se il danno da grandine e/o vento forte supera tutti gli altri danni, non si applica alcuno scoperto.

Esempio: per un danno stimato del 45%, di cui 15% da gelo e 30% da grandine e/o vento forte, il calcolo è il seguente: 45% - 10 punti percentuali di franchigia = 35% risarcimento.

6.11

Perdita di qualità dell'uva da vino

In caso di danni causati dagli eventi assicurati, oltre al risarcimento per la perdita di quantità (1° lettura) è riconosciuto anche un supplemento per la presunta perdita di qualità (2° lettura). In caso di danni causati dagli eventi assicurati verificatisi a partire dal 1° agosto il coefficiente per il danno di qualità può essere aumentato a discrezione del perito (perdita di qualità per linee speciali o vini di particolare pregio) fino al 30%.

6.12

Prezzi

Come per l'anno passato, anche quest'anno i prezzi sono stabiliti, per disposizione di una legge dello Stato, da apposito Decreto del Ministero delle politiche agricole (vedere sul sito)

www.hagelschutzkonsortium.com



7

Stima del danno

Il Consorzio di Difesa si adopera per affiancare e assistere costantemente gli assicurati e fungere da intermediario tra compagnie, periti e assicurati. In collaborazione con l'omologo consorzio trentino, il Consorzio di Difesa organizza diverse iniziative con i periti per prepararli adeguatamente in merito alle specificità locali e agli eventi avversi verificatisi. Nel caso doveste tuttavia avere l'impressione che la stima effettuata non corrisponda a quanto convenuto con l'assicurazione, non esitate a mettervi in contatto con il Consorzio di Difesa.



7.1

Denuncia di un danno

La denuncia del danno dev'essere fatta direttamente alla compagnia assicurativa, vale a dire all'agenzia presso cui è stata stipulata la polizza. La denuncia dev'essere presentata entro 3 giorni dal verificarsi del danno. Ogni sinistro dev'essere denunciato separatamente, anche se si ripete a breve distanza di tempo dal precedente.

7.2

Esito della stima del danno

La stima definitiva è effettuata prima dell'inizio del raccolto a cura del perito incaricato dalla compagnia assicurativa. Al fine di permettere la regolare effettuazione della stima, il raccolto non deve iniziare prima che la stima sia definitivamente conclusa. Al rilevamento peritale dovrebbe essere possibilmente presente l'assicurato stesso o una persona maggiorenne da questo delegata. Il bollettino di campagna dev'essere redatto sul posto successivamente alla perizia e in ogni caso firmato dall'assicurato, al quale dev'esserne consegnata copia. Se ritenete che la stima non corrisponda a quanto convenuto con l'assicurazione, mettetevi ogni caso in contatto con il Consorzio di Difesa, prima di sottoscrivere. **Con la sottoscrizione del bollettino di campagna l'assicurato accetta l'esito della perizia.**

7.3

Esito della stima senza firma dell'assicurato

In caso di rifiuto di apporre la propria firma, l'esito della stima vi sarà spedito mediante lettera raccomandata o e-mail certificata PEC. Dal ricevimento del documento avete **tre giorni di tempo** per richiedere una perizia d'appello, altrimenti l'esito della perizia viene accettato automaticamente.

7.4

Perizia d'appello

Mettetevi in contatto con il Consorzio di Difesa per concordare le azioni necessarie. La richiesta di perizia d'appello deve essere mandata tramite PEC o lettera raccomandata direttamente dall'assicurato alla Compagnia e per conoscenza al Consorzio di difesa.

7.5

Costi della perizia d'appello

Ognuna delle parti provvede all'onorario del rispettivo perito e alla metà di quello dell'eventuale terzo perito.

7.6

Esito della perizia d'appello

Il risultato della perizia d'appello è definitivo e vincolante per tutte le parti interessate. Esso dev'essere accettato, anche se dovesse risultare inferiore al risultato della perizia originale.

7.7

Perizia non accettata senza richiesta d'appello

In questo caso la compagnia assicurativa provvederà a liquidare nei termini stabiliti il risarcimento stabilito nel bollettino di campagna.

7.8

Calcolo del risarcimento

Il risarcimento definitivo da corrispondere è calcolato in via esclusiva dalla compagnia e verificato dal Consorzio.

7.9

Erogazione del risarcimento

Le compagnie assicurative sono tenute a erogare il risarcimento entro il 20.12.2019. Anche le erogazioni dal Fondo di solidarietà vengono effettuate entro il 20.12.2019.



Tabella di valutazione

Il danno qualitativo patito dal prodotto è calcolato in base alle seguenti descrizioni e in conformità alle norme UE di qualità.



Classe di danno	Descrizione	% danno qualità
A	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà.</p> <p>Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata;• 1,0 cm² di superficie totale per gli altri difetti;• 0,2 cm² di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia);• Rugginosità lieve che interessa 1/5 del frutto (1/20 per rugginosità densa).*	0 %
B	<p>I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 cm in länglicher Form• 2,5 cm² di superficie totale per gli altri difetti.• 0,75 cm² di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo;• 0,25 cm² di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia);• Rugginosità media che interessa ½ del frutto (1/3 per rugginosità densa);*	50 %
C	<p>I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.</p>	85 %

N.B.:

- Il frutto caduto, perso e/o distrutto (cioè tale da ritenere azzerato il valore intrinseco) o da considerarsi tale presentando gravi fenomeni di marcescenza conseguenti alle avversità atmosferiche assicurate, viene valutato solo agli effetti del danno di quantità;
- Per le drupacee nella classe di danno b) 50% si intendono anche "qualche lieve incisione all'epicarpo";
- Per i Prodotti albicocche e susine i parametri della tabella di cui sopra devono essere dimezzati;
- si definisce ammaccatura, qualsiasi effetto visibile sul frutto provocato dalla percossa della grandine o di altri eventi coperti dalla garanzia.

* **Rugginosità, per i soli effetti dell'Avversità Gelo e Brina:**

- Rugginosità densa: macchie brunastre che alterano la colorazione generale del frutto;
- L'area peduncolare e pistillare non sono considerate, ai fini del calcolo della superficie del frutto interessata da rugginosità;
- Le varietà per le quali la rugginosità costituisce una caratteristica varietale della buccia, la rugginosità non costituisce un difetto se conforme all'aspetto generale del frutto.



Prospetto modelli di assicurazione

Prospetto sommario dei modelli di assicurazione disponibili:

Uva da vino

Modello	Fondo di solidarietà	Soglia di danno	Franchigia (maggiorato dello scoperto)		Scoperto (vedi Punto 6.10)	Gelo et al.*	Grandine et al.**	Contratto integrativo privato	Contributo pubblico
			Grandine + Vento forte	Gelo et. al.					
B80	•	20 %	20-10%	30-10%	•		•		Fino a 70%
M80	•	20 %	20-10%	30-10%	•	•	•		Fino a 70%
B70		20 %	20-10%	30-10%	•		•		Fino a 70%
M70		20 %	20-10%	30-10%	•	•	•		Fino a 70%

Uva da vino sotto rete antigrandine

B80	•	20 %	20-10%	30-10%	•		•		Fino a 70%
M80	•	20 %	20-10%	30-10%	•	•	•		Fino a 70%
B70		20 %	20-10%	30-10%	•		•		Fino a 70%
M70		20 %	20-10%	30-10%	•	•	•		Fino a 70%

Strutture

Modello	Soglia di danno	Franchigia	Garanzie	Contributo pubblico
Reti antigrandine	0%	10% fisso; (risarc. max 80%)	Grandine, Vento forte, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmini, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve	Fino a 50%

Impianti produttivi

Frutti- e viticoltura	0%	10% fisso; (risarc. max 80%)	Grandine, Vento forte, Gelo, trombe d'aria, Uragani, Fulmini, Eccesso di pioggia e Eccesso di neve	Fino a 50%
-----------------------	----	------------------------------	--	------------



Mele e pere

Modello	Fondo di solidarietà	Soglia di danno	Franchigia (maggiorato dello scoperto)	Scoperto (vedi Punto 6.10)	Gelo et al.*	Grandine et al.**	Contratto integrativo privato (non agevolato)	Contributo pubblico
B60		20%	10%	●		●	● (solo mele)	Fino a 70%
M60 ¹		20%	10%	●	●	●	● (solo mele)	Fino a 70%
B70		20%	30-10%	●		●		Fino a 70%
M70 ¹		20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%
B80	●	20%	30-10%	●		●		Fino a 70%
M80 ¹	●	20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%

Mele sotto rete antigrandine

B70		20%	30-10%	●		●		Fino a 70%
M70 ¹		20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%
B80	●	20%	30-10%	●		●		Fino a 70%
M80 ¹	●	20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%

Albicocche, altra frutta drupacea (escluso ciliegie)

M80 ¹	●	20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%
M70 ¹		20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%

Ciliegie

M80	●	20%	30% fisso; (risarc. max 50%)		●	●		Fino a 70%
M70		20%	30% fisso; (risarc. max 50%)		●	●		Fino a 70%

Fragole

M70 ¹		20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%
M80 ¹	●	20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%

Piccoli frutti

B70		20%	30-10%	●		●		Fino a 70%
M70 ¹		20%	30-10%	●	●	●		Fino a 70%
B80	●	20%	30-10%	●		●		Fino a 70%
M80 ¹	●	20%	30-10%	●	●			Fino a 70%

¹ Per i modelli M60, M70, M80 con impianto antibrina è riconosciuto uno sconto di 2 punti percentuali.

* garanzie coperte: gelo, alluvione, sbalzi termici e colpo di sole.

** garanzie coperte: grandine, vento forte, eccesso di neve ed eccesso di pioggia.



Tariffa assicurativa:

vedere sito internet

www.hagelschutzkonsortium.com



Contatto

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti.

Tel. 0471 256028

info@hagelschutzkonsortium.com

www.hagelschutzkonsortium.com



finanziato dall'Unione Europea

